



COMUNE DI ALASSIO
REGOLAMENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEI DEHORS

REGOLAMENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEI DEHORS
(TESTO COORDINATO 2009)

(ai sensi dell'articolo 32.7 delle Norme di attuazione del P.U.C.)

Approvato con deliberazione C.C. n. 12 del 12/03/2001 come modificato ed integrato con le seguenti delibere: n. 50 del 29/07/2003, n. 57 del 30/09/2003, n. 8 del 02/03/2004, n. 39 del 15/07/2004, n. 45 del 12/08/2004, n. 19 del 27/03/2006, n. 55 del 22/08/2007 e n. 86 del 08/09/2009 .

(in vigore dal 28/09/2009)

Articolo 1
Finalità e contenuti.

1.1. Le finalità del presente regolamento sono:

- stabilire criteri per la pianificazione dell'occupazione del suolo pubblico nel territorio comunale di Alassio;
- definire i caratteri qualitativi dei dehors e di altre forme di occupazione del suolo pubblico, ovvero di aree private, allo scopo di indirizzare la progettazione di tali manufatti e, di conseguenza, di migliorare l'ambiente urbano;
- disciplinare sotto il profilo quantitativo l'occupazione del suolo e la realizzazione di attrezzature speciali collegate ai bar, ai ristoranti e alle strutture turistico ricettive.

1.2. Il presente Regolamento trae spunto dalle disposizioni del "Piano di riqualificazione della zona tra Corso Dante Alighieri, Via Torino, il lungomare e Via Milano" approvato con delibera C.C. n° 3 del 30 novembre 1996, per l'ambito urbano interessato da detto Piano.

1.3. Il Regolamento contiene indicazioni e/o prescrizioni in materia di localizzazione, particolari vincoli ed indirizzi per le successive progettazioni di dettaglio.

Articolo 2
Contenuti.
(abrogato)

Articolo 3
Elaborati del regolamento.
(abrogato)

Articolo 4
Suddivisione del territorio comunale.

4.1. Il territorio comunale è suddiviso in :

- zona centrale;
- zona extra-urbana e dei nuclei frazionali.

Articolo 5
Prescrizioni generali.

1. I bar, i ristoranti e le strutture turistico ricettive alberghiere di cui al capo I della Legge Regionale 07/02/2008, n. 2, presenti sul territorio di Alassio, in base ai parametri del presente Regolamento, possono realizzare attrezzature accessorie, sul suolo pubblico o privato, come meglio definite all'Articolo 6, a condizione che tali impianti non arrechino intralcio al pubblico transito sia veicolare sia



COMUNE DI ALASSIO
REGOLAMENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEI DEHORS

pedonale, né compromettano l'identificazione di manufatti architettonici di pregio, garantendo nel frattempo una corretta lettura dei loro rapporti con il contesto d'ambito.

2. Le attrezzature devono:
 - a) essere costituite da strutture completamente smontabili in modo da consentire lo smantellamento senza comportare particolari ripristini del suolo pubblico;
 - b) avere caratteristiche idonee per un corretto inserimento nel contesto ambientale;
 - c) essere realizzate entro le proiezioni ortogonali dell'esercizio pubblico di cui sono pertinenza.
3. Nei centri storici, identificati nelle zone urbanistiche "A" e nelle zone "B" fronteggianti le passeggiate a mare, è ammessa la realizzazione di nuove occupazioni in deroga al requisito di cui alla precedente lettera c) nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) l'occupazione deve avvenire entro una distanza massima di mt. 9,00 misurata - lateralmente in proiezione nello spazio antistante – dallo spigolo esterno dell'ingresso dell'esercizio pubblico del quale costituiscono pertinenza;
 - b) il richiedente deve ottenere preventivamente il nulla osta alla realizzazione dell'occupazione da parte dei soggetti frontisti dell'area richiesta in concessione; detto nulla osta non è richiesto qualora le occupazioni siano effettuate sul lato opposto della strada, passeggiata, piazza, a condizione che sia presente una fascia di rispetto tra l'edificio e l'area richiesta in concessione;
 - c) devono essere rispettate le condizioni di cui ai successivi articoli 9 e 9 bis.
4. Tali attrezzature, secondo i differenti tipi definiti all'Articolo 6, possono chiudere parzialmente o totalmente lo spazio occupato con elementi verticali ed orizzontali. In particolare le attrezzature possono:
 - a) essere delimitate da paratie frangivento, purché siano di materiale trasparente e rimangano comprese nel profilo della struttura portante del medesimo;
 - b) avere un piano di calpestio autonomo rispetto al suolo pubblico, purché realizzato in modo da evitare l'accumulo di rifiuti sotto il piano stesso;
 - c) essere dotate di copertura purché di dimensioni e forme tali da collocarsi correttamente nello specifico contesto;
 - d) essere dotate di fioriere, purché d'agevole manutenzione e in armonia con l'intorno.
5. Le attrezzature speciali definite dal presente regolamento, non rappresentano compromissioni permanenti del territorio ed hanno caratteristiche tali da non potersi considerare costruzioni agli effetti degli indici e dei parametri urbanistici. Trattandosi di attrezzature speciali e non di costruzioni edilizie, le stesse non sono soggette alla verifica dei distacchi dai confini e dalle costruzioni.
6. Le distanze disciplinate dal Codice della strada andranno rispettate salvo che per le zone individuate da specifica deliberazione comunale ai sensi dell'Articolo 20 del Decreto Legislativo n°285/1992 e s. m. e per le zone a traffico limitato o con regolamentazione speciale dei transiti e della sosta.
7. Le disposizioni del presente Regolamento sono estese anche alle attrezzature di tipo A e B realizzate su suolo privato, nel rispetto delle disposizioni di cui al successivo Articolo 6, purché tali attrezzature mantengano il carattere d'attrezzature leggere completamente smontabili.

Articolo 6
Definizioni e Tipologie ammesse.

6.1. Definizioni:

- per **"spazio pedonale"** s'intende quella superficie che comprende i marciapiedi, i porticati, i distacchi tra i fabbricati e le strade inibite al transito veicolare o a traffico limitato, di proprietà pubblica comunale, demaniale e privata purché aperta all'uso pubblico;
- per **attrezzature su suolo pubblico** s'intendono le tre tipologie di cui al paragrafo 6.3;
- per **rapporto di occupazione del suolo** s'intende il rapporto tra la somma delle superfici delle attrezzature di cui al punto precedente e lo spazio pedonale di riferimento.



COMUNE DI ALASSIO
REGOLAMENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEI DEHORS

A tale scopo si considererà, di volta in volta, l'ambito pedonale chiaramente riferibile al fabbricato o all'isolato prospiciente. In caso di affaccio su slarghi o piazze si dovrà considerare l'intera superficie pedonale di tali ambiti.

Per **spazio di somministrazione** interno s'intende lo spazio aperto al pubblico dove si svolge l'attività di somministrazione di bevande e di cibo. Nel caso delle strutture turistico ricettive lo spazio di somministrazione è limitato alla sala da pranzo e al bar.

Nello spazio di somministrazione non sono comprese le superfici dei servizi, ripostigli, nonché altre aree pubbliche in concessione, asservite agli esercizi, destinate alla somministrazione ancorché sulle stesse siano realizzati manufatti

6.2. Tipologie del Piano di riqualificazione:

Le tipologie definite dal Piano di riqualificazione della zona tra c.so Dante, via Torino, il lungomare e via Milano, approvato con delibera C.C. n° 3 del 30 novembre 1996 hanno valore non solo nell'ambito d'efficacia di detto Piano ma anche nelle altre parti del territorio comunale, salvo quanto disposto al successivo articolo .

Le seguenti tipologie sono meglio precisate dagli elaborati grafici del Piano di riqualificazione che s'intendono riassunti nel presente Regolamento.

(a) Dehors adiacenti alle cabine degli stabilimenti balneari:

aggregazioni lineari di elementi modulari, omogenei per forma, materiali e dimensioni, posti in sequenza parallelamente al litorale, la cui struttura deve corrispondere, sotto il profilo estetico, agli indirizzi specifici dettati dalla Giunta Comunale e che può comprendere vari elementi strutturali, quali telai, copertura con tende e/o pannelli, frangivento, fioriere, vasi, pedane.

(b) Dehors adiacenti a fabbricati spazialmente aperti:

dehors costituiti dall'aggregazione di un modulo base posto perpendicolarmente al fronte dell'edificio, la cui struttura deve corrispondere, sotto il profilo estetico, agli indirizzi specifici dettati dalla Giunta Comunale e che può comprendere vari elementi strutturali, quali telai, copertura con tende e/o pannelli, frangivento, fioriere, vasi, pedane.

(c) Dehors adiacenti a fabbricati spazialmente definiti con carattere di veranda:

dehors la cui struttura deve corrispondere, sotto il profilo estetico, agli indirizzi specifici dettati dalla Giunta Comunale e che può comprendere vari elementi strutturali, quali telai, copertura con tende e/o pannelli, frangivento, fioriere, vasi, pedane.

(d) Dehors isolati:

vedasi tipologia (c)

(e) Chioschi:

strutture isolate, con volume definito, ubicate in punti singolari della passeggiata lungomare, la cui struttura deve corrispondere, sotto il profilo estetico, agli indirizzi specifici dettati dalla Giunta Comunale e che può comprendere vari elementi strutturali, quali telai, copertura con tende e/o pannelli, frangivento, fioriere, vasi, pedane.

(f) Tensostrutture:

sistema ombreggiante costituito da pali d'appoggio in legno o in metallo elettrocolorato, picchetti tendicavo, tiranti e telo fisso.

(g) Ombrelloni:

é ammesso l'uso di ombrelloni anche di tipo speciale con supporti multipli, caratterizzati dalla possibilità di agevole rimozione e/o ripiegamento del telo di copertura al fine di variare la superficie di ombreggiamento.

(h) Aggregazione di gazebo e pergole:

sistema modulare costituito dall'assemblaggio di gazebo a pianta quadrata con copertura a padiglione pergole a pianta quadrata o rettangolare con tenda ombreggiante, la cui struttura deve corrispondere, sotto il profilo estetico, agli indirizzi specifici dettati dalla Giunta Comunale e che può comprendere vari elementi strutturali, quali pilastri e travi, copertura con teli.

6.3. I Tipi generali del Regolamento:



COMUNE DI ALASSIO
REGOLAMENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEI DEHORS

il presente Regolamento, per l'intero territorio comunale di Alassio, definisce i seguenti tipi con carattere più generale:

- A. **tipo A : Occupazione attrezzata di suolo pubblico**, comprende le tipologie (a); (b); (f); (g); (h) di cui al precedente capoverso. Le installazioni di tipo A sono delimitate da elementi di arredo (fioriere, frangivento, ecc.) e attrezzate con tavolini, sedute, ombrelloni o altro tipo di tende. In questa tipologia sono comprese quelle attrezzature prive di una copertura continua e con chiusure laterali solo parziali, al massimo su n. 3 lati;
- B. **tipo B : Dehor** comprende le tipologie (c) e (d) di cui al precedente paragrafo. Le installazioni di tipo B sono chiuse parzialmente o totalmente, appoggiate ad un fabbricato esistente, ovvero separate con struttura autonoma, ma comunque collegate funzionalmente ad un pubblico esercizio o ad una attività commerciale. Il dehor è caratterizzato da una copertura completa, fissa o mobile, dell'area attrezzata;
- C. **tipo C : Chiosco**, comprende la tipologie (e) del paragrafo precedente. Il chiosco ha le stesse caratteristiche tipologiche del dehor, ma isolato, dotato di struttura autonoma e di servizio igienico. Le prime due tipologie sono collegate funzionalmente e talvolta anche fisicamente ad attività di pubblico esercizio (bar, ristoranti, strutture turistico ricettive) insediate ai piani terreni dei fabbricati esistenti. La terza tipologia è invece autonoma rispetto alle attività insediate nei piani terra dei fabbricati o, perlomeno, presenta caratteri di forte autonomia (casce autonome, ecc.). I chioschi esistenti all'interno delle concessioni demaniali dei bagni marini, verranno disciplinati dallo specifico regolamento comunale dei bagni marini. Ai chioschi non può essere collegato in alcun modo un dehor (tipo B), lo spazio circostante di pertinenza, qualora disponibile, potrà essere attrezzato con tipo A.

Articolo 7
Caratteri qualitativi, materiali ed elementi costruttivi.

- 7.1.** Gli elementi qualitativi e costruttivi indicati per ciascuna tipologia all'Articolo 6.2. sono applicati in tutto il territorio comunale, salvo i seguenti casi:
- soluzioni progettuali collegate alla specificità del contesto di riferimento sia per la scelta dei materiali, sia per gli elementi decorativi e sia per le proporzioni geometriche del manufatto;
 - soluzioni progettuali coordinate a livello di ambito o di allineamento commerciale capaci di definire *target*, immagini tra di loro coerenti e in rapporto con l'ambiente costruito circostante;
 - soluzioni cromatiche alternative, riferite agli elementi strutturali e ai tendaggi, definite in base ad un piano del colore esteso all'intorno urbanistico.
- 7.2.** Le soluzioni progettuali alternative di cui al precedente capoverso saranno attentamente valutate dalla Commissione Edilizia Integrata, con particolare riguardo alle motivazioni e ai particolari costruttivi forniti. La Commissione Edilizia Integrata approva tali progetti con verbale motivato e, se del caso, impegna i successivi interventi a livello di ambito o di allineamento commerciale a rispettare le nuove coerenze con il progetto-pilota approvato.
- 7.3.** Soluzioni progettuali alternative di particolare pregio, volte a ricercare un rapporto approfondito sotto il profilo culturale e del gusto con il contesto edilizio ed urbano in cui si collocano, dovranno fondarsi sull'analisi del linguaggio decorativo e degli elementi architettonici presenti, per riproporli nelle nuove strutture leggere, talvolta anche con forme di reinterpretazione in chiave moderna.

Articolo 8
Disposizioni per gli impianti esistenti.

- 8.1.** Il presente Regolamento consente la regolarizzazione delle attrezzature esistenti su suolo pubblico, elencate e definite nelle schede allegate, che si adegueranno entro 24 mesi agli indirizzi qualitativi,



COMUNE DI ALASSIO
REGOLAMENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEI DEHORS

migliorando contestualmente il loro inserimento nell'ambiente urbano e nel sistema dei percorsi pedonali esistenti. A tale scopo le attrezzature esistenti, non ancora adeguate in base alle disposizioni del "Piano di riqualificazione della zona tra Corso Dante Alighieri, Via Torino, il lungomare e Via Milano" approvato con delibera C.C. n° 3 del 30 novembre 1996, dovranno presentare entro 12 mesi un progetto di riqualificazione, completo degli elaborati di cui al seguente Articolo 10.

- 8.2.** Per i chioschi esistenti (tipo C) , in analogia ai chioschi che esercitano attività di pubblico esercizio anche per i chioschi commerciali, sono ammessi adeguamenti igienico-sanitari e limitati ampliamenti solo se finalizzati alla dotazione di un servizio igienico aperto al pubblico. Tali ampliamenti, qualora non incidano sui criteri generali di cui all'Articolo 5, potranno essere autorizzati fino ad una superficie massima di mq. 3.
- 8.3.** In caso di mancato rilevamento e mancato inserimento tra le schede del presente Regolamento, entro 3 mesi dalla sua approvazione, gli interessati dovranno presentare l'apposita scheda compilata, completa della documentazione grafica e fotografica, atta a dimostrare la presenza di tale impianto in epoca precedente all'approvazione del Regolamento. Il Comune, dopo la verifica puntuale delle richieste pervenute, provvederà ad integrare il presente Regolamento inserendo le attrezzature mancanti con apposita deliberazione consiliare. Le attrezzature inserite successivamente verranno regolarizzate ai sensi del paragrafo 8.1.
- 8.4.** Limitatamente alle attrezzature esistenti, In caso di richiesta di modifica di tipologia dal tipo da A (occupazione attrezzata di suolo pubblico) al tipo B (dehors), in sede di presentazione del progetto di cui al precedente paragrafo 8.1. si dovrà dimostrare che l'impianto trasformato non costituisce intralcio al pubblico transito sia veicolare che pedonale, né compromette i caratteri identificativi di manufatti urbani circostanti quando gli stessi presentano elementi di pregio, garantendo nel contempo una corretta lettura dei loro rapporti con il contesto d'ambito.

In questo caso, inoltre, dovranno essere verificati i seguenti parametri quantitativi:

- il rapporto di occupazione **Rc** a livello di spazio pedonale prospiciente il fabbricato, ovvero a livello unitario di slargo o piazzetta, non dovrà superare il 25%;
- la superficie coperta massima dell'attrezzatura non superi i 50 mq.
- il lato più lungo non sia superiore a 15 metri.

Nel caso in cui non siano rispettati tutti i criteri e i parametri precedenti, la trasformazione di tipologia non potrà essere approvata.

Per le attrezzature preesistenti non è comunque consentita la trasformazione in chiosco (tipo C).

Articolo 8 bis
Trasferimenti di sede del pubblico esercizio.

- 8.bis.1.** In caso di trasferimento di sede del pubblico esercizio di riferimento, può essere concessa un'area, per le tipologie di cui al presente regolamento, di uguale o minore dimensione di quella già asservita al locale in deroga alle disposizioni del presente piano (obbligo di posizionare le occupazioni su zone pedonali o ZTL, rapporto Rc e rapporto superficie somministrazione/sup esterna, disposizioni speciali di ambito) purché vengano rispettate le seguenti condizioni:

- l'occupazione deve ricadere entro le proiezioni ortogonali dell'esercizio;
- lo "spazio disponibile", entro le predette proiezioni, deve essere di sufficiente dimensione e non concesso, a qualsiasi titolo, ad altri soggetti;
- deve essere comunque garantito lo spazio minimo per la circolazione delle persone con limitata o impedita capacità motoria;
- l'occupazione, ancorché ricadente su zone destinate a parcheggio, non deve creare pericolo o intralcio alla viabilità.

- 8.bis 2** Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano solo nel caso in cui la nuova sede dell'esercizio sia posta entro lo stesso ambito, così come definito dal presente regolamento, e per gli esercizi



COMUNE DI ALASSIO
REGOLAMENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEI DEHORS

originariamente ubicati fuori ambito e in area extra urbana a condizione che la nuova sede sia ubicata rispettivamente fuori ambito o in area extra urbana.

Articolo 8 ter
Trasferimenti per motivi di pubblica utilità.

8.ter.1. Per motivi di pubblica utilità, come, ad esempio, nell'ipotesi di effettuazione di lavori pubblici, è consentito il trasferimento temporaneo del dehor, a domanda del titolare dell'esercizio commerciale. L'area concessa può essere, per le tipologie di cui al presente regolamento, di uguale o minore dimensione di quella già asservita al locale in deroga alle disposizioni del presente piano (obbligo di posizionare le occupazioni su zone pedonali o ZTL, rapporto Rc e rapporto superficie somministrazione/superficie esterna) purché vengano rispettate le seguenti condizioni:

- l'occupazione, di norma, non deve ricadere entro le proiezioni ortogonali di altro esercizio. A meno che il titolare di quest'ultimo non ne dia esplicito assenso;
- lo "spazio disponibile", entro le predette proiezioni, deve essere di sufficiente dimensione e non concesso, a qualsiasi titolo, ad altri soggetti;
- deve essere comunque garantito lo spazio minimo per la circolazione delle persone con limitata o impedita capacità motoria;
- l'occupazione, ancorché ricadente su zone destinate a parcheggio, non deve creare pericolo o intralcio alla viabilità;
- l'occupazione ha validità temporanea per tutta la durata dell'evento che gli ha dato causa e, al termine, il dehor deve essere riposizionato nella sua sede originaria.

Articolo 9
Disposizioni per nuovi impianti: zona extra-urbana

1. Negli spazi pedonali, nelle zone a traffico limitato, negli spazi destinati a verde attrezzato e, previo parere favorevole rilasciato ai sensi del vigente codice della strada e relativo regolamento di attuazione, nelle zone destinate a sosta autoveicoli è consentita la realizzazione di tipologie A nel rispetto delle disposizioni generali di cui agli Articoli 5 e 11 del presente regolamento.

2. Le occupazioni insistenti su zone destinate a sosta autoveicoli sono ammesse nel rispetto delle seguenti ulteriori condizioni:

- l'occupazione dovrà essere realizzata entro le proiezioni ortogonali dell'esercizio pubblico di pertinenza e sullo stesso lato della strada ove è ubicato l'esercizio stesso,
- nell'ipotesi di parcheggi disposti a "spina di pesce" l'occupazione dovrà seguire l'andamento diagonale dei posti auto;
- Per ogni occupazione non potranno essere sottratti all'uso pubblico più di due posti auto.

3. Il rapporto tra le superfici esterne attrezzate e la superficie interna di somministrazione non dovrà comunque superare il 100%.

4. Qualora l'occupazione richiesta insista su aree destinate a sosta autoveicoli a pagamento, già in concessione a gestore del servizio parcheggio, si applicano, oltre alle precedenti prescrizioni, le seguenti ulteriori condizioni:

- a) il richiedente dovrà ottenere il previo nulla osta del gestore e corrispondere allo stesso il rimborso del mancato introito come da convenzione vigente con il Comune,
- b) la concessione è soggetta al pagamento del canone Cosap ordinario, a tal fine verrà effettuato lo sgravio dal canone cosap dovuto dal gestore,



COMUNE DI ALASSIO
REGOLAMENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEI DEHORS

- c) è ammesso il rilascio di occupazioni di suolo di sola tipologia "A", limitate alla posa di sedie, tavoli, ombrelloni, fioriere, vasi, pedane e eventuali dispositivi di sicurezza e dissuasori di sosta.
- d) Il rapporto tra la superficie esterna attrezzata e la superficie interna di somministrazione non dovrà superare il 50%.
5. Di massima è vietata la realizzazione di nuovi chioschi (tipo C).
6. Il Comune, a suo insindacabile giudizio, può autorizzare la realizzazione di nuovi chioschi solo nei seguenti casi:
- negli spazi di pubblico servizio destinati a verde attrezzato di superficie superiore ai 1.000 mq;
 - nell'ambito delle principali attrezzature sportive.
7. I nuovi chioschi non dovranno compromettere o limitare la funzionalità dell'attrezzatura di pubblico servizio al cui interno si inseriscono, ma dovranno contribuire al presidio o alla gestione della attrezzatura stessa. A tale scopo essi saranno autorizzati a seguito di sottoscrizione di una speciale convenzione con il Comune.
- 8 Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle attrezzature di tipo A da realizzarsi su spazi privati pertinenziali a strutture turistico ricettive, bar e ristoranti.
9. Qualora la stessa area - libera da concessione - sia richiesta da più soggetti si applicano i seguenti titoli elencati in ordine di priorità:
- a) Al soggetto sprovvisto di concessioni ad uso occupazione attrezzata di suolo pubblico o dehors ovvero a chi ha in concessione l'area di dimensioni minori.
 - b) al soggetto fronteggiante l'occupazione.
 - c) al soggetto più vicino all'occupazione misurato in metri lineari dall'ingresso del locale.
 - d) al soggetto con il rapporto tra superficie dell'attrezzatura esterna e la superficie di somministrazione interna più basso.

Articolo 9 Bis

Disposizioni per nuovi impianti: zona centrale

1. Negli spazi pedonali, nelle zone a traffico limitato, negli spazi destinati a verde attrezzato e, previo parere favorevole rilasciato ai sensi del vigente codice della strada e relativo regolamento di attuazione, nelle zone destinate a sosta autoveicoli è consentita la realizzazione di tipologie A nel rispetto delle disposizioni generali di cui agli Articoli 5 e 11 del presente regolamento.
2. Le occupazioni insistenti su zone destinate a sosta autoveicoli sono ammesse nel rispetto delle seguenti ulteriori condizioni:
- l'occupazione dovrà essere realizzata entro le proiezioni ortogonali dell'esercizio pubblico di pertinenza e sullo stesso lato della strada ove è ubicato l'esercizio stesso.
 - nell'ipotesi di parcheggi disposti a "spina di pesce" l'occupazione dovrà seguire l'andamento diagonale dei posti auto;
 - Per ogni occupazione non potranno essere sottratti all'uso pubblico più di due posti auto.
3. Il rapporto tra le superfici esterne attrezzate e la superficie interna di somministrazione non dovrà comunque superare il 100%.
4. E' esclusa la realizzazione di nuovi chioschi tipo C salvo quanto previsto in esecuzione della delibera CC N.39 DEL 15/07/2004.



COMUNE DI ALASSIO
REGOLAMENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEI DEHORS

5. Qualora l'occupazione richiesta insista su aree destinate a sosta autoveicoli a pagamento, già in concessione a gestore del servizio parcheggio, si applicano, oltre alle precedenti prescrizioni, le seguenti ulteriori condizioni:

- a) il richiedente dovrà ottenere il previo nulla osta del gestore e corrispondere allo stesso il rimborso del mancato introito come da convenzione vigente con il Comune,
- b) la concessione è soggetta al pagamento del canone Cosap ordinario, a tal fine verrà effettuato lo sgravio dal canone cosap dovuto dal gestore,
- c) è ammesso il rilascio di occupazioni di suolo di sola tipologia "A", limitate alla posa di sedie, tavoli, ombrelloni, fioriere, vasi, pedane e eventuali dispositivi di sicurezza e dissuasori di sosta,
- d) Il rapporto tra la superficie esterna attrezzata e la superficie interna di somministrazione non dovrà superare il 50%.

6. In deroga ai parametri di cui sopra e nel rispetto degli atti di indirizzo generali di competenza della Giunta Comunale nelle piazze del centro storico, previo parere favorevole rilasciato ai sensi del vigente codice della strada e relativo regolamento di attuazione, in riferimento al rapporto tra la superficie dell'attrezzatura esterna e la superficie di somministrazione interna, non sussistono limiti massimi.

7. Inoltre in ulteriore deroga ai parametri predetti, sono concedibili nuove occupazioni di tipo A poste anche sul lato opposto o non prospicienti al pubblico esercizio di riferimento, esclusivamente nelle zone pedonali e ZTL e aree adibite a carico e scarico merci. Le predette concessioni hanno validità dalle ore 19.00 alle ore 03.00 limitatamente alla stagione estiva (giugno – settembre), pertanto al di fuori di tale limite orario devono essere rimosse le attrezzature. E' consentita solo la posa di sedie, tavolini ed ombrelloni. Le concessioni di cui al presente comma possono essere rilasciate a condizione che sia garantito lo spazio minimo per la circolazione delle persone con limitata o impedita capacità motoria e dei mezzi di soccorso.

8. Qualora la stessa area - libera da concessione - sia richiesta da più soggetti si applicano i seguenti titoli elencati in ordine di priorità:

- a) Al soggetto sprovvisto di concessioni ad uso occupazione attrezzata di suolo pubblico o dehors ovvero a chi ha in concessione l'area di dimensioni minori,
- b) al soggetto fronteggiante l'occupazione,
- c) al soggetto più vicino all'occupazione misurato in metri lineari dall'ingresso del locale,
- d) al soggetto con il rapporto tra superficie dell'attrezzatura esterna e la superficie di somministrazione interna più basso.

ART. 9.2 BIS
NORMA SPECIALE

In deroga alle disposizioni dell'art. 9.2 ultimo comma è ammessa:

- a) la realizzazione di un chiosco bar sulla piazza Airaldi Durante come previsto nel progetto esecutivo di riqualificazione della piazza approvato con deliberazione del C.C. n° 125 del 22.04.2005, su area pari a quella di concessione, più mq. 3 di superficie per l'eventuale inserimento di un servizio igienico da tenere aperto al pubblico;
- b) la realizzazione di n° 3 strutture fisse tipo chiosco realizzate sui posteggi ubicati in via Roma conseguenti al trasferimento delle attività commerciali su aree pubbliche già esercitate in piazza Airaldi Durante;
- c) lo spostamento del chiosco denominato "L'Andiu" come previsto nel progetto di sistemazione della passeggiata Ciccione approvato con deliberazione della G.C. n° 67 del 16.03.2006 su area pari a quella in concessione, più mq. 3 di superficie per l'eventuale inserimento di un servizio igienico da tenere aperto al pubblico.



COMUNE DI ALASSIO
REGOLAMENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEI DEHORS

Articolo 10

**Elaborati necessari alla presentazione del progetto di riqualificazione
o per la realizzazione di nuove attrezzature.**

- 10.1.** Il progetto di riqualificazione o di nuova realizzazione delle attrezzature su suolo pubblico e, in alcuni casi, su suolo privato, disciplinate dal presente Regolamento, dovrà essere corredato dei seguenti elaborati:
1. inquadramento urbanistico aggiornato in scala 1:500 dell'intorno urbano preso in considerazione, corredato di prospetti schematici e di documentazione fotografica completa;
 2. piante, prospetti e sezioni dell'attrezzatura in progetto in scala 1:50;
 3. particolari costruttivi di progetto con indicazione dei materiali impiegati in scala non inferiore a 1:20;
 4. elaborati grafici e fotografici atti a rappresentare i rapporti formali e dimensionali tra la struttura in progetto, l'edificio di appartenenza o prospiciente e l'intorno (prospetti, assonometrie, sezioni, foto-inserimento);
 5. relazione illustrativa con particolare attenzione a: a) caratteri dell'ambiente urbano circostante, agli elementi di pregio e decorativi e alle motivazioni delle scelte progettuali; b) dimensionamento dello spazio pedonale di pertinenza e dei rapporti di occupazione del suolo pubblico;
 6. scheda compilata relativa all'attrezzatura per l'aggiornamento dell'Archivio di cui all'Articolo 22.

Articolo 11

Autorizzazione o concessione delle attrezzature.

1. Le attrezzature disciplinate dal presente Regolamento, per gli aspetti urbanistico-edilizi, sono soggette a:
 - tipo A: la concessione di suolo pubblico autorizza l'installazione di sedie, tavoli, ombrelloni, fioriere, vasi e pedane;
 - tipi B e C (il tipo C limitatamente alle attrezzature preesistenti): permesso a costruire;
 - tipo C (nuove attrezzature): permesso a costruire convenzionato.
2. I tipi B e C sopra elencati dovranno rispettare la normativa vigente in materia prevista dalla Legge Regionale n. 36/1997 e s.m.i., il P.U.C. ed il Regolamento Edilizio Comunale.
3. Data la natura leggera e smontabile delle attrezzature disciplinate dal presente Regolamento e considerata la possibilità di revoca da parte dell'Amministrazione comunale, le stesse non sono soggette agli oneri concessori vigenti di cui alla legge regionale n°25/1993.
4. Qualora l'area su cui insiste l'attrezzatura sia di proprietà comunale o del Demanio Marittimo (in capo allo Stato o alla Regione), il rilascio del titolo concessorio all'occupazione e del permesso a costruire è subordinato al preventivo ottenimento di specifica concessione di occupazione di suolo pubblico.
5. L'autorizzazione e il permesso a costruire sono a tempo indeterminato ma soggette a revoca da parte dell'Amministrazione comunale per ragioni di pubblica utilità o per il mancato rinnovo della concessione di suolo pubblico.
6. L'autorizzazione e il permesso a costruire dovrà disciplinare l'eventuale modificabilità o smontaggio stagionale dell'attrezzatura.
7. In caso di chiusura dell'esercizio per oltre 60 giorni, salvo casi di forza maggiore, le attrezzature su suolo pubblico dovranno essere smontate e gli spazi pubblici dovranno essere liberati e mantenuti in uno stato di decoro.

Articolo 12

Disposizioni speciali per l'ambito omogeneo.

(abrogato)



COMUNE DI ALASSIO
REGOLAMENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEI DEHORS

Articolo 13

Disposizioni speciali per l'ambito omogeneo A2.
(abrogato)

Articolo 14

Disposizioni speciali per l'ambito omogeneo A3.
(abrogato)

Articolo 15

Disposizioni speciali per l'ambito omogeneo B.
(abrogato)

Articolo 16

Disposizioni speciali per l'ambito omogeneo C.
(abrogato)

Articolo 17

Disposizioni speciali per l'ambito omogeneo D.
(abrogato)

Articolo 18

Disposizioni speciali per l'ambito omogeneo E.
(abrogato)

Articolo 19

Disposizioni speciali per l'ambito omogeneo F.
(abrogato)

Articolo 20

Disposizioni speciali per l'ambito omogeneo G.
(abrogato)

Articolo 21

Disposizioni speciali per l'ambito omogeneo H.
(abrogato)

Articolo 22

Archivio delle attrezzature su suolo pubblico.

22.1. E' costituito un archivio delle attrezzature su suolo pubblico presenti in Alassio.

Ogni progetto di nuovo intervento o di riqualificazione di tali attrezzature comporta la compilazione della scheda comprensiva della documentazione fotografica e del rilievo dell'intorno.

Le schede allegate al presente Regolamento costituiscono il corpo iniziale dell'Archivio.



COMUNE DI ALASSIO
REGOLAMENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEI DEHORS

E' compito del Comune di Alassio aggiornare e gestire l'Archivio.

Articolo 23
Occupazioni di suolo pubblico in area demaniale marittima.

1. Per tutte le modifiche di occupazione di suolo pubblico insistente su area demaniale marittima, atteso che tali aree sono regolamentate dal Codice della Navigazione, dalle Leggi Regionali n. 01/2002 , 28/04/1999, n. 13 e n 22 del 04/07/2008, dal Piano di utilizzazione delle aree demaniali marittime (PUD), approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 18 del 09/04/2002, dal regolamento comunale di gestione del demanio marittimo, sono consentiti solo ampliamenti delle concessioni demaniali esistenti purché tali ampliamenti riguardino esclusivamente la tipologia A e la C e non contrastino con quanto indicato nel presente regolamento di riqualificazione dei dehors. Per la tipologia C gli interventi ammissibili sono limitati alle ipotesi di ampliamento e/o ricostruzione previsti dal presente regolamento.

2. E' ammesso il rilascio di concessioni di tipologia A , solo per la posa di sedie, tavoli e ombrelloni, asservite a chioschi di tipologia "C" in deroga al rapporto tra le superfici esterne attrezzate e la superficie interna di somministrazione del 100%, in considerazione dell'esiguità delle superfici di somministrazione interessate, fino ad un massimo di mq.32, fatto salvo il rispetto della viabilità pedonale e delle norme a tutela dei portatori di handicap.

3. E' fatto salvo quanto previsto dalla delibera CC. N. 39 del 15/07/2004.

Articolo 24
Disposizioni finali

24.1. Nelle more dell'approvazione della variante generale al Piano Urbanistico Comunale, non si concedono nuovi volumi, intendendosi per tali dehors chiusi e/o strutture tamponate su almeno tre lati.

Articolo 25
Disposizioni transitorie

1 Qualora per sopravvenute esigenze pubbliche, in particolare per l'esecuzione di opere pubbliche che interessino aree sulle quali insistono manufatti di tipologia C, si renda necessaria la rimozione degli stessi in quanto interferenti con i cantieri, potranno essere ricostruiti con analoga superficie e tipologia, fatto salvo l'ottenimento del pertinente titolo edilizio e dei relativi nullaosta propedeutici al rilascio dello stesso. Esclusivamente in tale circostanza è consentito il raggiungimento dell'altezza massima media interna di mt. 2.70, al solo fine del rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria in materia di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico.

2. Nel caso in cui le occupazioni interessino aree demaniali marittime, nelle more dell'adeguamento del Progetto di utilizzo, così come definito dalla Legge regionale 28.4.1999, n° 13 modificata ed integrata dalla Legge regionale 4.7.2008, n° 22, non possono essere rilasciate concessioni su aree libere, né autorizzare interventi sulle stesse aree che eccedano l'ordinaria manutenzione.